

AVVISO PUBBLICO
PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE IN USO E DELLA GESTIONE DEL
CAMPO SPORTIVO COMUNALE “NUNZIO FITTIPALDI”

Capitolato tecnico

1. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

La procedura di affidamento ha ad oggetto la concessione della gestione dell'impianto sportivo comunale denominato Stadio comunale "Nunzio Fittipaldi", sito in Francavilla in Sinni alla via Sant'Elania.

Tale impianto sportivo rientra tra i beni del patrimonio indisponibile del Comune di Francavilla in Sinni, ex art. 826 del c.c., ultimo comma, è classificato di rilevanza economica dal vigente Regolamento comunale per l'uso e la gestione degli impianti sportivi, ed è destinato ad uso pubblico per la promozione e la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, per il soddisfacimento dell'interesse proprio dell'intera collettività allo svolgimento delle attività e discipline sportive.

La struttura è concessa **nello stato di fatto e di diritto in cui si trova**, per cui la partecipazione alla gara comporta l'accettazione delle condizioni attuali dell'impianto, senza alcuna possibilità per gli aggiudicatari di sollevare eccezioni.

Non sussiste necessità di redazione del DUVRI non essendo configurabili rischi da interferenza, atteso che la struttura è concessa in gestione nel suo complesso e unitariamente.

L'impianto sportivo è costituito da:

- area di gioco in erba sintetica avente dimensioni di m. 100x60.

L'intera area servizi è dotata di impianto elettrico con corpi illuminanti; gli spogliatoi sono dotati di split per la produzione del caldo/freddo.

La struttura è dotata di gradinate per il settore "locali" con capienza pari a n. 602 posti a sedere e n. 642 posti in piedi, e di gradinate per il settore "ospiti" con capienza pari a n. 152 posti a sedere e n. 198 posti in piedi. La capienza complessiva è di 1594 spettatori. La struttura è dotata di agibilità per la disputa di gare ufficiali in diurno.

Il numero di posti in gradinata e in tribuna è stato ratificato dalla Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo con verbale sottoscritto in data 24/07/2025, attestante la verifica delle condizioni di sicurezza ed igiene dei locali, strutture ed impianti dello stadio *de quo*.

È onere del concessionario provvedere al rinnovo/alla modifica/all'integrazione/all'ottenimento di ogni certificazione ovvero autorizzazione, nulla osta e quant'altro richiesto per la piena fruibilità dell'impianto, nel rispetto delle norme in tema di sicurezza degli atleti, del personale tecnico e degli spettatori nonché per lo svolgimento di gare sportive, manifestazioni ed eventi con presenza di pubblico, compresi gli specifici adeguamenti imposti dalle Federazioni Sportive per l'omologazione dei campi da gioco e per lo svolgimento di campionati o tornei o gare.

Eventuali ritardi, impedimenti o limitazioni di utilizzo dell'impianto o di singole parti dello stesso, discendenti dalla adozione dei provvedimenti di cui al precedente comma, anche ove dovute ad inadeguatezze strutturali, non comporteranno alcun indennizzo, risarcimento o altra forma di ristoro in favore del Concessionario.

Il Concessionario è obbligato a consentire l'esecuzione di tali interventi anche se da essi deriva l'inibizione o la limitazione dell'uso dello stesso, senza aver nulla a pretendere a titolo di risarcimenti o indennizzi o recupero di maggiori introiti.

Gli interventi ricadenti nella manutenzione straordinaria devono essere autorizzati dal proprietario dell'immobile, il Comune di Francavilla in Sinni. Le istanze di autorizzazione devono essere indirizzate al Comune di Francavilla in Sinni.

2. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

L'uso e gestione dell'impianto sportivo da parte del Concessionario deve essere effettuata nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività ammesse e nella stretta osservanza delle ordinanze che il Sindaco o altre Autorità competenti possono emanare nelle materie indicate. L'impianto sportivo deve, inoltre, essere utilizzato e gestito osservando ed adottando tutte le cautele necessarie alla tutela dell'igiene, della salute pubblica e dell'ordine pubblico. La gestione non può essere abbandonata o sospesa per nessun motivo senza il preventivo consenso dell'Amministrazione Concedente, salvo cause di forza maggiore. In tal caso, le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate.

Durante il periodo di validità della Concessione, il Concessionario deve assicurare la manutenzione e conduzione dell'impianto nei termini e con le modalità di cui al Piano di manutenzione (All. A) e ne deve consentire l'accesso nel rispetto del Regolamento comunale.

La manutenzione straordinaria è a carico dell'Amministrazione comunale, salvo quella dipendente da incuria o inosservanza degli obblighi di manutenzione ordinaria a carico del concessionario.

Il Concessionario dovrà consentire l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria senza pretendere dal Concedente compensi o indennizzi di sorta, anche nel caso in cui tali interventi manutentivi comportino la chiusura forzata o limitazioni all'uso dell'impianto sportivo. Parimenti, alcuna eccezione o pretesa potrà essere avanzata ove i tempi per il reperimento delle risorse e l'esecuzione dei lavori da parte del Comune Concedente, comportino limitazioni o impedimento all'uso degli impianti.

Sarà cura del Comune, in tale eventualità, recare il minimo danno possibile all'attività del Concessionario. L'affidatario della gestione deve utilizzare la struttura per attività sportive, sociali e didattiche.

Il Concessionario, in presenza dei necessari presupposti di legge, può organizzare anche attività complementari di ristorazione, attività per il benessere psicofisico, attività commerciali, ricreative, culturali e del tempo libero nella piena osservanza delle normative di settore, munendosi di tutte le autorizzazioni, assensi e/o nulla osta necessari ed assumendo a proprio carico, con esclusione di ogni ipotesi di rivalsa nei confronti dell'Ente Concedente, eventuali costi per adeguamenti strutturali od impiantistici previamente assentiti dall'Amministrazione Comunale. La possibilità che il Concessionario organizzi attività commerciali e di ristorazione è subordinata ai necessari adempimenti connessi all'utilizzo delle aree per destinazione diversa da attività sportive, sociali e didattiche, che possono essere attivati in ogni momento anche successivo all'affidamento della struttura.

Tali attività complementari possono essere curate direttamente dal Concessionario o affidate in sub concessione, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale e previa verifica dei requisiti morali e professionali richiesti per la specifica attività e per la capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Tutti gli oneri necessari all'allestimento e all'esercizio delle predette attività sono a carico del concessionario, che deve provvedere ad acquisire, altresì, le prescritte licenze ed autorizzazioni, senza nulla pretendere dal Comune di Francavilla in Sinni.

Al Concessionario è consentito lo sfruttamento pubblicitario nel rigoroso rispetto della normativa vigente in materia, con incasso dei relativi introiti e nel rispetto delle prescrizioni regolamentari e delle leggi vigenti. Tutti gli oneri, anche autorizzativi, necessari all'esercizio della pubblicità sono a carico del Concessionario; parimenti, è a carico del Concessionario il pagamento dei tributi afferenti agli strumenti pubblicitari. È esclusa ogni forma di propaganda politica.

Sono a carico del Concessionario:

- i servizi amministrativi ed organizzativi necessari ad assicurare la conduzione dell'impianto sportivo oggetto dell'affidamento;
- tutte le spese di gestione, ivi comprese le utenze (acqua, fogna, gas, energia elettrica, linee telefoniche e d'interconnessione alla rete internet), che il Concessionario è obbligato ad intestare a proprio nome, attivando, entro 60 (sessanta) giorni dalla consegna dell'impianto, le eventuali procedure di volturazione; ove ciò non avvenga, il Comune potrà trattenere gli importi versati dal canone dovuto, salve le azioni di contestazione dell'inadempimento.
- la pulizia e la manutenzione ordinaria dell'intera struttura sportiva oggetto della concessione, delle aree da gioco, degli impianti, delle attrezzature, delle apparecchiature ad esso appartenente, degli arredi in uso e di ogni locale facente parte del complesso sportivo o di sua pertinenza, nel pieno rispetto del Piano di manutenzione (All. A);
- la custodia dell'impianto sportivo concesso in gestione, ivi comprese le pertinenze e le attrezzature;
- il pagamento di oneri, permessi e tasse riguardanti il funzionamento della struttura sportiva in concessione; • l'acquisizione di tutte le autorizzazioni amministrative obbligatorie per legge e funzionali alla regolare conduzione dell'impianto ed allo svolgimento di qualsivoglia attività.

Inoltre, il Concessionario deve:

- osservare nei riguardi dei propri dipendenti, impiegati nella gestione della struttura sportiva in concessione, condizioni normative e retributive risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla categoria e nella località in cui si esegue il contratto;
- applicare nei confronti dei collaboratori tecnico-sportivi, laddove consentito nell'ambito della normativa vigente, la disciplina lavoristica, i contratti e le modalità fiscali e previdenziali con le agevolazioni previste per le società sportive dilettantistiche;
- effettuare i versamenti dei contributi stabiliti per fini mutualistici, nonché delle competenze spettanti ai lavoratori ed ai collaboratori per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei contratti nazionali di lavoro, ovvero alle specifiche leggi vigenti.

Il Concessionario si impegna, altresì, ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di tutela, assicurazione ed assistenza dei lavoratori ed ai collaboratori tecnico-sportivi, nonché al pieno rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

Il Concessionario deve assumere, per tutta la durata dell'affidamento, la funzione e gli obblighi del "datore di lavoro" di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. per quanto riguarda i luoghi di lavoro; inoltre deve provvedere ad individuare il Responsabile della sicurezza dell'impianto, anche ai sensi del D.M. 18/03/1996 e ss.mm.ii. e redigere un apposito "Piano della Sicurezza" nel rispetto del citato Decreto ministeriale riguardante la "sicurezza negli impianti sportivi". Tale Piano deve essere presentato ai competenti Uffici comunali entro 30 giorni dall'aggiudicazione della gara e prima della sottoscrizione del contratto. Sono a carico del Concessionario la scrupolosa osservanza della normativa in materia di sicurezza, di prevenzione incendi ed infortuni e per il mantenimento delle condizioni igienico-sanitarie ed i relativi oneri, anche di natura economica. Il Concessionario, inoltre, dovrà adottare tutte le cautele necessarie a garantire l'incolumità degli addetti ai lavori, dei cittadini, degli atleti e di chiunque altro acceda alla struttura. È obbligo del Concessionario adottare pronte misure di sicurezza in caso di pericolo per la pubblica incolumità.

Sono a carico del Concessionario tutte le spese relative e conseguenti al contratto ivi comprese quelle di bollo e registrazione, nonché il versamento dei diritti di segreteria.

Il Concessionario ha l'obbligo di prendere in consegna la struttura sportiva data in affidamento ed attivare tutti i servizi contemplati dal presente Capitolato e dai relativi allegati entro il termine di trenta giorni dalla data della stipula del contratto.

All'Ufficio Tecnico Comunale, sarà demandato il controllo sulla piena osservanza da parte del Concessionario di tutti gli adempimenti dovuti. L'ufficio comunale opererà altresì il controllo sull'osservanza di tutti gli altri oneri gravanti sul Concessionario ai sensi del presente Capitolato e dei suoi allegati.

Al fine di consentire all'Amministrazione comunale di vigilare sulla regolarità della gestione, il Concessionario dovrà presentare al Comune entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione in cui risultino programmati gli interventi manutentivi da realizzare nell'anno in corso, unitamente all'elenco degli interventi eseguiti nell'anno precedente, con la relativa rendicontazione. Tale relazione deve riportare anche la rendicontazione di tutte le spese di gestione sostenute dal Concessionario.

Ai fini di quanto sopra, il Concessionario è tenuto a fornire agli incaricati del Comune la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso alla struttura sportiva e disponendo, altresì, che il personale in servizio fornisca ogni chiarimento, notizia e/o documento che gli venga richiesta in merito all'esecuzione del servizio.

3. SERVIZI SOCIO-SPORTIVI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario deve assicurare annualmente all'Amministrazione comunale i servizi socio sportivi di seguito indicati:

- a) riservare gratuitamente la disponibilità in favore delle scuole presenti nel comune di Francavilla in Sinni, per lo svolgimento di attività didattico-sportive nel numero massimo di due giornate nel corso dell'anno scolastico per istituto, salva diversa valutazione dell'Ente;
- b) n. 10 gratuità in favore di soggetti disagiati di età inferiore a 14 anni, segnalati dal Comune, da inserire nei corsi didattici organizzati durante l'anno presso l'impianto in concessione;
- c) Il concessionario avrà l'obbligo di consentire prioritariamente l'uso dello Stadio alla principale squadra di calcio cittadina per gli allenamenti e le partite di campionato, ferma restando l'applicazione della tariffa stabilita;
- d) il gestore, compatibilmente con l'obbligo di cui alla precedente lettera c), dovrà consentire l'utilizzo agli altri organismi sportivi che ne facciano richiesta, ferma restando l'applicazione della tariffa stabilita;
- e) riservare gratuitamente al Comune di Francavilla in Sinni la disponibilità dell'impianto sportivo per massimo 6 giorni festivi o prefestivi all'anno, al fine di consentire la realizzazione di eventi sportivi o culturali organizzati direttamente dall'Amministrazione concedente;
- f) assicurare la disponibilità per lo svolgimento delle competizioni delle squadre agonistiche aventi sede legale nel Comune di Francavilla in Sinni, con applicazione della tariffa stabilita.

Ciascun concorrente potrà indicare proposte migliorative, impegnandosi a garantire all'Amministrazione concedente ulteriori servizi socio sportivi rispetto a quelli previsti.

4. DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione in uso di ogni singolo impianto avrà durata di **anni 5 (cinque)**.

Il termine iniziale di decorrenza dell'affidamento gestionale coinciderà con la data di consegna dell'impianto sportivo.

Ad insindacabile facoltà della Concedente, la durata della concessione in uso potrà essere prorogata, per una sola volta, per garantire la continuità della gestione per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura volta all'individuazione del nuovo Concessionario per un massimo di 12 (dodici) mesi, ai sensi dell'art. 120, comma 11, del D. Lgs. n. 36/2023. In tal caso, il Concessionario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di concessione agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto medesimo.

La durata del contratto di concessione non è prorogabile, in forza di quanto stabilito dall'art. 178 del D. Lgs. n. 36/2023.

5. CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023, prima della sottoscrizione del contratto il Concessionario è tenuto a costituire apposita garanzia definitiva per l'adempimento di tutte le obbligazioni contrattualmente assunte e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

La garanzia può essere costituita mediante cauzione, come precisato nell'art. 106 del D. Lgs. n. 36/2023 al quale si formula espresso rinvio, o con garanzia fideiussoria, anche in questo caso con le modalità specificate dal citato art. 106, purché contenga la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, e preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, oltre all'operatività entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta della Concedente.

Non verrà accettata altra forma di costituzione della garanzia definitiva.

L'importo della garanzia definitiva è pari al 10% del valore della concessione.

La Concedente ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi e per il pagamento di quanto dovuto dal Concessionario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori coinvolti nel rapporto di concessione.

6. TARIFFE

Le tariffe per la fruizione dell'impianto sono determinate annualmente dal gestore, previo avallo del Comune.

Il Concessionario dovrà esporre le tariffe vigenti in luogo accessibile e aperto al pubblico.

Tutti i proventi derivanti dall'introito delle predette tariffe spettano al Concessionario per compensare i costi gestionali.

7. RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONI

L'aggiudicatario assume la piena e incondizionata responsabilità, sotto il profilo civile, penale e patrimoniale, della complessiva gestione dell'impianto sportivo che forma oggetto della concessione, nel rispetto del presente Capitolato e dei suoi allegati, nonché del relativo contratto di servizio.

Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento della predetta gestione o a cause ad essa connesse, derivassero all'Amministrazione Comunale o a terzi, a cose o a persone, sono senza riserve ed eccezioni a totale carico del Concessionario.

A tal fine il Concessionario si obbliga a stipulare, per tutta la durata della concessione, le sotto riportate polizze assicurativa presso primaria Compagnia di Assicurazione, con espressa rinuncia da parte della predetta Compagnia ad azione di rivalsa nei confronti della Amministrazione Comunale:

- polizza assicurativa R.C. a copertura dei rischi incendio e danneggiamento ad opera di terzi, con massimale non inferiore a € 500.000,00 (cinquecentomila);
- polizza assicurativa R.C.T. a copertura del rischio derivante da infortuni e danni fisici ai frequentatori dell'impianto, con massimale non inferiore a € 1.000.000 (unmilione).

Copia delle predette polizze dovranno essere trasmesse all'ufficio competente entro la data di stipula del contratto di gestione.

8. DIVIETO DI CESSIONE

È fatto espresso ed assoluto divieto di cedere a terzi, a qualsiasi titolo, in tutto o in parte, la gestione dell'impianto sportivo affidato in concessione.

Ogni atto contrario è nullo di diritto e comporta la decadenza dalla convenzione, in conformità al successivo art. 14, oltre alla perdita del deposito cauzionale, salvo l'ulteriore risarcimento dei maggiori danni subiti dal Comune di Francavilla in Sinni.

9. DIVIETO DI SUB CONCESSIONE.

Salvo quanto previsto dal comma successivo, è fatto espresso ed assoluto divieto di subconcedere, a qualsiasi titolo, anche solo parzialmente, le prestazioni oggetto della presente Convenzione. Ogni atto contrario è nullo di diritto e comporta la decadenza della convenzione, in conformità al successivo art. 15, oltre alla perdita del deposito cauzionale, salvo l'ulteriore risarcimento dei maggiori danni subiti dal Comune di Francavilla in Sinni.

È consentito al Concessionario, previa comunicazione a mezzo *pec* all'Ufficio Sport, di avvalersi di soggetti terzi per le attività "complementari" di cui all'art. 2 del presente Capitolato.

10. RICONSEGNA DELL'IMPIANTO SPORTIVO

Al termine della concessione, l'impianto sportivo viene consegnato previa ricognizione del suo stato di consistenza e di conservazione rispetto alla situazione esistente al tempo della consegna. Non è considerato danno l'usura conseguente al normale e corretto utilizzo.

Al termine della concessione, dovrà essere redatto dalle Parti, in contraddittorio, un verbale di riconsegna alla Concedente dell'intero impianto sportivo.

Ogni danno accertato all'impianto o alle attrezzature comporta per il Concessionario l'obbligo di risarcimento del danno.

Al momento della riconsegna, gli impianti devono essere lasciati liberi da persone, beni o vincoli contrattuali.

Le previsioni di cui ai precedenti commi si applicano anche nei casi di risoluzione anticipata e di decadenza della concessione. In ogni caso di cessazione, ivi comprese le ipotesi di risoluzione anticipata, la Concedente può disporre che il concessionario prosegua nel servizio per il tempo strettamente necessario ad assumere i provvedimenti per la continuazione della gestione.

11. PENALI

Il Comune di Francavilla in Sinni si riserva di applicare le seguenti penali per gli inadempimenti di seguito riportati:

- a) mancata pulizia e manutenzione dell'impianto sportivo e delle aree di pertinenza: € 500,00;
- b) mancata custodia dell'impianto sportivo: da € 500,00;
- c) chiusura ingiustificata dell'impianto sportivo: € 50,00 al giorno;
- d) ritardo nella presa in consegna e nella riconsegna dell'impianto per fatti non imputabili all'Amministrazione o non dipendenti da cause di forza maggiore: € 100,00 al giorno;
- e) applicazione di tariffe difformi rispetto a quelle concordate dal Comune e/o mancata esposizione del tariffario: € 500,00 per ogni violazione accertata;
- f) ritardo nell'avvio delle attività sportiva rispetto al termine di decorrenza contrattuale per cause imputabili al Concessionario, fino ad un massimo di 30 (trenta) giorni, decorsi i quali la concessione si intende risolta: € 100,00 per ogni giorno di ritardo;
- g) mancata realizzazione degli interventi nei termini e con le modalità di cui al Piano manutenzione dell'impianto (All. A del presente Capitolato): € 300,00 per ogni violazione accertata;
- h) mancata comunicazione degli interventi manutentivi previsti nel Piano di manutenzione dell'impianto (All. A del presente Capitolato): € 50,00 per ogni giorno di ritardo;
- i) tardiva trasmissione entro il 31 gennaio di ciascun anno della Relazione avente ad oggetto gli interventi manutentivi da realizzare nell'anno in corso, unitamente all'elenco degli interventi eseguiti nell'anno precedente, con relativa rendicontazione: € 250,00 per ogni giorno di ritardo;
- j) mancata volturazione delle utenze (luce, acqua, gas) alla data di consegna o entro 60 (sessanta giorni) dalla consegna dell'impianto per responsabilità del Concessionario; morosità nel pagamento delle utenze alla data di riconsegna dell'impianto: € 50,00 per ogni giorno di ritardo;

- k) sospensione del servizio all'utenza per decisione unilaterale del Concessionario non determinata da motivi di forza maggiore: € 100,00 per ogni giorno;
- l) mancata messa a disposizione/fruizione delle giornate messe gratuitamente a disposizione del Comune per causa imputabile al Concessionario: € 500,00 per ogni giorno;
- m) mancata messa a disposizione/fruizione a titolo gratuito dell'impianto per lo svolgimento di attività didattico – sportive, nei giorni e negli orari indicati all'art. 3, lett. a), del presente Capitolato, per causa imputabile al Concessionario: € 100,00 per ogni violazione accertata;
- n) inosservanza delle previsioni concernenti la disponibilità dell'impianto sportivo per lo svolgimento degli allenamenti delle squadre agonistiche aventi sede legale nel Comune di Francavilla in Sinni e per lo svolgimento delle competizioni delle squadre agonistiche aventi sede legale nel Comune di Francavilla in Sinni, con le modalità indiate nell'art. 3, lett. c) ed e), del presente Capitolato: € 1.000,00 per ogni violazione accertata;
- o) infedele contabilizzazione dei costi e/o dei proventi: € 300,00 per ogni violazione accertata.

Spetterà all'ufficio comunale competente, accertare i citati inadempimenti imputabili al Concessionario mediante sopralluogo e procedere alla verbalizzazione della situazione di inadempienza riscontrata.

In tutti i casi in cui è prevista una penalità, il Comune di Francavilla in Sinni, dopo aver assegnato al Concessionario un termine per provvedere non inferiore a 30 (trenta) giorni, ha diritto di incamerare direttamente la cauzione in via amministrativa. Il Concessionario deve reintegrare la cauzione entro 30 (trenta) giorni, pena la revoca dell'affidamento.

L'applicazione della sanzione non impedisce la richiesta di risarcibilità del danno ulteriore e l'applicazione delle norme sulla risoluzione contrattuale in caso di reiterazione delle medesime violazioni ovvero qualora il servizio divenisse insoddisfacente.

12. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune di Francavilla in Sinni si riserva la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione definitiva quale penale, nei seguenti casi:

- a) grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi e delle prestazioni contrattuali;
- b) sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- c) uso dell'impianto sportivo in modo difforme da quanto previsto nella presente Convenzione e nel Regolamento comunale di uso e gestione degli impianti sportivi;
- d) mancata reintegrazione o intervenuta invalidità ed inefficacia della cauzione definitiva;
- e) qualora, per qualsiasi causa, venga meno la copertura assicurativa di cui alle polizze previste all'art. 8 del presente Capitolato, e le stesse non vengano ripristinate, previa diffida scritta;

- f) gravi inadempienze degli obblighi in materia di rapporti di lavoro (retributivi, contributivi, previdenziali, assicurativi e di sicurezza del lavoro) nei confronti del personale impiegato a vario titolo nei servizi oggetto della Concessione;
- g) qualora il Concessionario venga diffidato tre volte, con nota scritta, circa la puntuale esecuzione delle prestazioni nel rispetto dei termini contrattuali;
- h) per ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione della concessione a termine dell'art. 1453 C.C. e del Regolamento Comunale.

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, il Concessionario, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che il Comune di Francavilla in Sinni dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Il Concessionario può richiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa allo stesso soggetto non imputabile, secondo le disposizioni del codice civile (artt. 1218, 1256, 1463 cod. civ.).

13. DIRITTO DI RECESSO

Il Comune ha facoltà di recedere dalla presente Convenzione, previa comunicazione scritta al Gestore, nei seguenti casi:

- per motivi di pubblico interesse;
- in qualsiasi momento dell'esecuzione del servizio, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice civile;
- per mutamenti normativi o scelte di modelli gestionali diversi.

14. DECADENZA DALLA CONCESSIONE

Il Concessionario decade dalla concessione, previa diffida a provvedere nel termine minimo di quindici giorni, nei seguenti casi:

- sopravvenuta perdita dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 94 del D. Lgs. n. 36/2023 quali cause di esclusione automatica, nonché degli ulteriori requisiti indicati dall'art. 95 quali cause di esclusione non automatica;
- scioglimento della Società/Associazione sportiva, nonché cessazione dell'attività, fallimento o procedura concorsuale del Concessionario;

- esercizio di attività diverse da quelle ammesse senza la preventiva autorizzazione della Concedente;
- cessione e sub concessione, anche di fatto, della presente Concessione;
- accertata falsità delle risultanze di bilancio;
- violazione dello Statuto della Società/Associazione contraente;
- mancata volturazione delle utenze entro il termine prescritto dall'art. 2.

La decadenza è pronunciata con provvedimento scritto da notificare al concessionario.

15. RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss. mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che i dati saranno trattati per le finalità di gestione della procedura e per adempiere agli obblighi di legge disciplinati dal D.Lgs. n. 36/2023.

16. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere, relativamente alla osservanza ed alla attuazione delle prescrizioni di cui al presente Capitolato, fra il Comune di Francavilla in Sinni e l'aggiudicatario, il Foro esclusivo competente sarà quello di Lagonegro.

17. OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato o erroneamente regolato, si farà riferimento alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia, nonché alle disposizioni del Codice Civile.

18. ALLEGATI

- All. A – Piano manutenzione;
- All. B - *Regolamento per la concessione e gestione degli impianti sportivi*, approvato con Deliberazione del C.C. n. 25 del 31.10.2022).